

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA

1/11

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2019 (MOD. REDDITI 2020 – SOCIETÀ DI CAPITALI)

AGGIORNAMENTO

11 GIUGNO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 22.07.1998 n. 322 - D.P.R. 07.12.2001 n. 435 - Art. 17 D.L. 6.12.2011 n. 201 – Provvedimento A.E. del 31/01/2017 n. 22476 e del 15.2.2017 n. 33427 . – Provvedimento A.E. n. 23599 del 30 gennaio 2019 - Provvedimento A.E. del 31.1.2020 n. 27765/2020 aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020 - Art. 58, comma 1, D.L. 26.10.2019 n. 124 conv. con modificazioni in L. 19.12.2019, n. 157 - Art. 20 Decreto-Legge 8.4.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) conv. con modificazioni in L. 5 giugno 2020, n. 40; Art. 24 Decreto-Legge 19.5.2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT
ACCERTAMENTO
REDDITI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 46/2019 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2018 (MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Le società di capitali, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, al fine di determinare il reddito d'impresa e le relative imposte, devono compilare e presentare la Dichiarazione dei Redditi mediante l'utilizzo dell'apposito Modello REDDITI 2020 approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.1.2020 Prot. n. 27765/2020 ed aggiornato con Provvedimento del 27 aprile 2020, per le società di capitali e gli enti commerciali, contenente i quadri per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta 2019.

Si ricorda che, la dichiarazione IRAP, non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA

2/11

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- a) le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., le società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR);
- b) gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR), residenti nel territorio dello Stato;
- c) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2020.

Si precisa che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- d) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale esclusivamente nei casi previsti.

La dichiarazione è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni):

- ◆ contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- ◆ soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni;
- ◆ soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ◆ soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 18, art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017);
- ◆ gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sono, comunque, obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica le società o le associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

In caso di presentazione della dichiarazione tramite intermediario abilitato, quest'ultimo è tenuto a:

- ✕ rilasciare al contribuente, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✕ rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- ✕ conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (precedentemente il termine era del quarto anno modificato dai commi 130 e 131 della Legge di Stabilità 2016 - Legge 208 del 28.12.2015), ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA
4/11

dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

Si precisa che, l'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le società che approvano il bilancio nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Pertanto, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, sono effettuati entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

In ogni caso, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (31 luglio 2020).

Inoltre, i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, devono versare le imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31.7.2020 o con lo 0,40% entro il 30.8.2020)

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

I versamenti degli acconti si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare sia superiore ad € 20,66 ma inferiore ad € 257,52.

La misura dell'acconto da versare per il periodo d'imposta 2020 è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo precedente (c.d. **metodo storico**). Alternativamente, se si presume un reddito inferiore a quanto dichiarato per il precedente periodo d'imposta, l'importo dell'acconto dovuto può essere determinato sulla base dell'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l'annualità in corso (c.d. **metodo previsionale**).

Ad ogni modo, il contribuente dovrà versare:

- il 40% del 100% entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, vale a dire entro l'ultimo

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA
5/11

giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 giugno 2020);

- il 60% del 100% nel mese di novembre (30 novembre 2019), ad eccezione di quella dovuta dai soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tali rate nell'11° mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.

È importante evidenziare che, l'art. 58, comma 1, D.L. 124/2019 ha introdotto una importante novità in merito ai versamenti di acconto dell'imposta da parte dei soggetti con ISA. La norma ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

L'agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12.11.2019, n.93 ha specificato che *“la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019”*.

Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo degli acconti di imposta:

- l'acconto dei **soggetti senza ISA**, dovuto nella misura del 40% prima rata e 60% seconda rata;
- l'acconto dei **soggetti con ISA**, dovuto, secondo le nuove regole dell'art. 58, D.L. 124/2019 nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata;

Per maggiore chiarezza, si sintetizzano nella tabella che segue le modalità di versamento degli acconti:

ACCONTO DAL 2020 – MODELLO REDDITI SC			
SOGGETTI SENZA ISA		SOGGETTI CON ISA	
Unica Soluzione	Duplici Soluzione	Unica Soluzione	Duplici Soluzione
Rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” da € 21 ad € 257	Rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” superiore € 257	Rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” da € 21 ad € 257	Rigo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” superiore € 257
Versamento al 100% entro novembre	Versamento: I rata di acconto al 40% entro giugno/luglio II rata di acconto al 60% entro novembre	Versamento al 100% entro novembre	Versamento: I rata di acconto al 40% entro giugno/luglio II rata di acconto al 60% entro novembre

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA
6/11

Si sottolinea che le regole esposte sono applicabili anche agli acconti IRAP.

Quanto alle modalità di versamento, si precisa che tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive, IRAP) esclusivamente per via telematica utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 con i seguenti codici tributo:

IRAP		IRES	
Saldo 2019	Codice tributo 2003	Saldo 2019	Codice tributo 2003
Acconto I rata 2020	Codice tributo 2001	Acconto I rata 2020	Codice tributo 2001
Acconto II rata 2020 - o acconto unica soluzione	Codice tributo 2002	Acconto II rata 2020 - o acconto unica soluzione	Codice tributo 2002
Interessi pagamento dilazionato.	Codice tributo 1668	Interessi pagamento dilazionato.	Codice tributo 1668

GLI ACCONTI DA D.L. 23/2020 (“DECRETO LIQUIDITA’”)

A seguito della conversione in legge del DL 23/2020 (c.d. DL “liquidità”), viene confermata l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), a condizione che l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base dei modelli REDDITI e IRAP 2021.

Di fatto, quindi, la misura dei suddetti acconti si riduce all’80%, ove calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Atteso che la formulazione dell’art. 20 non ha subito modifiche nell’iter di conversione, restano validi i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020 (§ 4) in ordine al relativo ambito applicativo. In ogni caso, la disposizione in esame va coordinata con l’art. 24 del DL 34/2020 (temporalmente successivo), in base al quale i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”).

Pertanto, in ordine all’acconto IRAP 2020, quanto disposto dall’art. 20 del DL 23/2020 rimane, in concreto, applicabile soltanto con riferimento ai soggetti che restano obbligati al pagamento sia della prima che della seconda rata.

Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia, per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA
7/11

operoso, secondo le ordinarie modalità. Questo, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).

In pratica, è possibile sanare l'omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Si ricorda, infine, che, come confermato sempre dalla circ. n. 9/2020, la disposizione si applica a entrambe le rate dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti "solari"), purché determinate con il metodo previsionale.

RATEAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Sono, tuttavia, esclusi dalla rateazione gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

COMPENSAZIONI

I crediti risultanti dal modello REDDITI possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Sul punto, si precisa che per l'anno 2020, il limite massimo di crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale, è stato elevato da 700.000 a 1 milione di euro. Lo prevede l'art. 147 del decreto Rilancio che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17, D.lgs. n. 241/1997. In questo modo, viene indirettamente fornita ai contribuenti in difficoltà finanziaria a causa dell'attuale contingenza economico-finanziaria la possibilità di avere maggiore disponibilità di compensazione dei crediti tributari e contributivi nel modello F24

Detto limite, in ogni caso, vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Inoltre l'art. 3, DL n. 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", c.d. "Manovra correttiva", ha previsto a partire dal 24.4.2017:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA

9/11

1. la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES /IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. Pertanto, in caso di utilizzo del credito:
 - in violazione dell'obbligo di visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo;
 - con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione;
2. la soppressione del limite annuo di € 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scattava l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Conseguentemente l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
3. il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "*correttiva nei termini*" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "*correttiva nei termini*" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "*dichiarazione integrativa*".

L'articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998. Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore del Fisco (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) che a favore del contribuente (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA

10/11

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione (articolo 17 D.lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (articolo 17 D.lgs. 147/2015) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento.

Nella casella “dichiarazione integrativa” va indicato:

1. il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
2. il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014. L'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la casella “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)” va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di razionalizzare l'attività di assistenza tributaria fornita dallo STUDIO ADRIANI per la predisposizione delle dichiarazioni in oggetto, il coordinamento di tutte le procedure, nonché le trasmissioni telematiche inerenti sia i versamenti che la presentazione delle dichiarazioni sarà effettuata dalla dott.ssa Adriana ADRIANI con la quale vorrete raccordarvi.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 55/2020

PAGINA

11/11

Si precisa, come già comunicato con l'informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. "FIRMA GRAFOMETRICA", lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare. La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l'utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata". La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI